



COMUNE DI PONTINIA

(Provincia di Latina)

04014 – Piazza Indipendenza, 1 – P.IVA 00321860595 – C.F. 80004270593

Allegato C

Convenzione/capitolato d'oneri per la concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Tra

Il Comune di Pontina, con sede in Piazza indipendenza, 1 – 04014 Pontina (LT), CF 80004270593, rappresentato da _____ nella qualità di _____ che interviene al presente atto ai sensi dell'Art. 110 comma 3 lettera c) e Art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in virtù del decreto sindacale n. 04 del 02/01/2012, di seguito denominato "Ente",

E

La società _____ con sede in _____ via _____ – CAP _____ città _____ (____), PIVA _____, iscritta nel Registro della Camera di Commercio di _____ al n. _____, iscritta al n. _____ dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli EELL istituito ai sensi dell'Art. 11 del DM Finanze n. 289/2000 e tenuto dal Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione centrale per la fiscalità locale, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, abilitato in forza della qualifica di _____, di seguito denominato "Concessionario".

Art. 1 – Oggetto della concessione

1. Il presente atto (di seguito denominato “concessione”) regola i rapporti relativi all’affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

2. È vietata la cessione o l’attribuzione in appalto della gestione dei servizi oggetto della concessione: il concessionario risponde direttamente dell’operato di terzi che si siano eventualmente ingeriti senza titolo nella gestione di tali servizi.

È invece ammesso il subappalto per i soli servizi relativi agli sportelli di apertura al pubblico e limitatamente alle attività di front-office legate a tale ambito, previa acquisizione dell’autorizzazione dell’Ente.

Art. 2 – Norme generali

1. Oltre che dalle norme previste nel presente capitolato, la concessione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile.

2. La presentazione dell’offerta da parte del concorrente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione delle clausole della presente convenzione.

3. Con la sottoscrizione la ditta aggiudicataria accetta espressamente, a norma degli Artt. 1341 e 1342 CC, tutte le clausole della presente convenzione.

4. Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno pertanto essere sospesi o abbandonati salvo i casi di forza maggiore contemplati dall’Art. 1218 CC.

5. L’interpretazione delle clausole e delle disposizioni del presente atto è effettuata tenendo conto delle finalità contrattuali e dei risultati attesi con l’attuazione della convenzione.

Art. 3 – Durata della concessione

1. La durata della concessione è dalla data del verbale di consegna degli impianti fino al 31/12/2016.

2. Qualora nel corso della concessione dovessero intervenire trasformazioni o modifiche del sistema di riscossione delle entrate comunali ed in particolare dei tributi minori, sia per effetto dell’emanazione di nuove disposizioni normative che a seguito di scelte effettuate dall’Amministrazione comunale, il Concessionario potrà proseguire con le attività necessarie alla gestione delle entrate salva rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

3. È comunque escluso il rinnovo tacito del contratto.

Art. 4 – Condizioni economiche

1. La gestione della concessione è regolata dalle seguenti condizioni:

- a) Su tutte le riscossioni volontarie e coattive viene riconosciuto un aggio spettante nella misura percentuale offerta in sede di gara e determinato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi ed al netto degli eventuali rimborsi effettuati durante l'esercizio. L'aggio si intende al netto di IVA se ed in quanto dovuta.
- b) Restano di esclusiva competenza del Concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e notifica; i diritti e le competenze relativi alle procedure di recupero da esso anticipate ed addebitate ai contribuenti; le maggiorazioni di cui all'Art. 22 comma 9 del D.Lgs. 507/1993.
- c) Il minimo annuo garantito a favore del Comune e da corrispondere a prescindere dai risultati della gestione resta comunque fissato nella somma offerta in sede di gara e si intende al netto dell'aggio. Qualora la presa in consegna cada all'interno dell'anno, per tale anno il minimo garantito si intende calcolato mediante ponderazione in funzione della data riportata sul verbale di consegna.
- d) Al fine di mantenere inalterato l'equilibrio economico della concessione, l'eventuale entrata in vigore di nuove o diverse disposizioni di legge che riducono il gettito delle entrate oggetto della concessione viene compensata con un proporzionale aumento dell'aggio ed una proporzionale riduzione del minimo garantito, accordati dall'Ente dietro espressa richiesta del Concessionario e sulla base di una dettagliata relazione redatta da quest'ultimo e che evidenzia i criteri di calcolo sulla base dei quali sono state determinate le variazioni.

Art. 5 – Versamenti

1. La riscossione delle entrate deve essere effettuata ai sensi dell'Art. 5 comma 8-bis del DL 16/2012 e deve pertanto prevedere l'apertura di uno o più conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate dell'Ente, sui quali devono affluire le somme riscosse.

2. Il versamento delle competenze dovute all'Ente al netto dell'aggio e dell'IVA se ed in quanto dovuta deve essere effettuato presso la Tesoreria comunale utilizzando le coordinate bancarie comunicate dall'Ente stesso, a cadenze trimestrali posticipate ed entro il giorno 20 dei mesi di aprile, luglio ed ottobre di ciascun anno solare (per i primi tre trimestri) e del mese di gennaio dell'anno successivo (per il quarto trimestre): agli effetti dell'osservanza del termine fa fede la data di versamento indicata in quietanza.

3. Contestualmente a ciascun versamento il concessionario deve inviare all'Ente un rendiconto secondo quanto previsto dall'Art. 8 del presente atto.

4. L'ammontare di ciascun versamento trimestrale non può comunque essere inferiore alla quota trimestrale calcolata sul minimo annuo garantito di cui all'Art. 4 del presente atto.

5. Per il ritardato versamento delle somme dovute si applica un'indennità di mora pari al tasso di interesse legale vigente: l'eventuale porzione di versamento conteggiata sulla base di tale percentuale dovrà risultare evidenziata separatamente assieme alla percentuale suddetta in modo da consentire l'immediato riscontro.

6. I ritardi relativi a ciascun trimestre e che eccedono il termine di versamento previsto per il trimestre successivo sono considerati mancati versamenti e quindi inadempimento grave, applicandosi pertanto quanto previsto dall'Art. 1456 CC: in questo caso l'Ente notifica al Concessionario una formale diffida ad adempiere entro un termine di 30 giorni, alla scadenza dei quali la presente convenzione si intenderà risolta con segnalazione all'apposita Commissione insediata presso il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione centrale per la fiscalità locale.

Art. 6 – Cauzione

1. A garanzia degli obblighi contrattuali verso l'Ente il Concessionario deve prestare una cauzione costituita nella misura ed alle condizioni indicate dall'Art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

2. In particolare la cauzione viene prestata a garanzia del corretto e puntuale versamento delle somme dovute all'Ente a seguito delle attività di riscossione, dell'adempimento di tutte le obbligazioni inerenti l'affidamento, del risarcimento dei danni dovuti ad eventuali inadempimenti.

3. La cauzione potrà essere versata presso la Tesoreria comunale oppure costituita sottoforma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'Ente ai sensi dell'Art. 1 lettere b) o c) della L. 348/1982 ed in particolare per un importo pari al 10% del totale dei minimi garantiti annui.

4. Qualora si opti per la garanzia fideiussoria, questa deve avere durata pari a quella della concessione, deve essere prestata con le modalità di cui all'Art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957 comma 2 del CC; l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.

5. Nel caso in cui la garanzia subisca riduzioni a seguito di incameramento di somme da parte dell'Ente, il concessionario deve provvedere al reintegro entro 30 giorni dalla notifica dell'apposito invito da parte dell'Ente.

6. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione.

7. La cauzione viene restituita o svincolata decorsi 60 giorni dalla scadenza della concessione e comunque dalla riconsegna dei servizi così come riportato nel relativo verbale di consegna, previo accertamento dell'inesistenza di pendenze di natura economica.

Art. 7 – Subentro

1. Il Concessionario subentra all'Ente e al precedente Concessionario nell'intera sfera di diritti ed obblighi inerente la gestione della concessione, inclusi tutti gli eventuali atti e procedimenti insoluti (compresi i ricorsi pendenti) ed è sottoposto al regime di cui all'Art. 93 comma 2 D.Lgs. 267/2000 in ambito di responsabilità patrimoniale degli agenti contabili.
 2. Qualora la gestione sia precedentemente stata affidata ad un altro Concessionario, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'affidatario dovrà sottoscrivere il verbale di consegna predisposto dal precedente Concessionario ed in cui sono riportati l'andamento economico-finanziario della gestione e lo stato e la consistenza degli impianti affissionistici, prendendo pertanto in consegna questi ultimi nello stato in cui si trovano e dalla data di sottoscrizione.
 3. Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei propri agenti e commessi, sollevando pertanto l'Ente da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione.
 4. Il Concessionario non avrà diritto di rivalsa alcuna verso l'Ente, anche in caso di maggiori oneri per le retribuzioni del proprio personale che dovessero intervenire durante il periodo di concessione.
 5. Il Concessionario si obbliga a manlevare l'Ente in ogni stato e grado di giudizio ed in caso di contenzioso amministrativo e civile riferito ad imposte e tasse accertate durante il periodo di gestione ed anche successivamente alla scadenza in relazione ai residui di gestione.
 6. Il Concessionario si obbliga a proseguire l'azione esecutiva fino ad avvenuto recupero o all'acclarata inesigibilità delle somme relative ad imposte, sanzioni ed interessi costituenti residui di gestione.
- Resta fermo il diritto del Concessionario di percepire successivamente alla scadenza della concessione e con liquidazione a cadenza trimestrale l'aggio di competenza dell'anno sulle somme che dovessero pervenire a titolo di residui allo stesso Ente oppure all'eventuale affidatario subentrante.

Art. 8 – Resa di conto

1. Contestualmente al versamento trimestrale delle competenze il Concessionario deve presentare all'Ente il rendiconto trimestrale della gestione, redatto secondo la forma richiesta per la resa di conto annua di seguito prevista e da cui pertanto differisce unicamente per il più ristretto periodo di riferimento.
2. La resa di conto annua è il documento che riepiloga la gestione nell'arco di riferimento annuale, va strutturato secondo lo schema di cui al Mod. 21 previsto dal DPR 194/1996 e suddiviso pertanto in una sezione dove sono riportati:
 - a) Riscossioni periodiche, con evidenziazione in colonne separate dei seguenti elementi essenziali: oggetto o descrizione; estremi della ricevuta; importo.

Le entrate sono costituite dalle somme pervenute a seguito degli atti emessi fino alla scadenza della concessione e di quelle introitate successivamente per atti notificati o azioni intraprese in sede esecutiva.

b) Corrispondenti versamenti periodici, con evidenziazione in colonne separate dei seguenti elementi essenziali: estremi della quietanza; importo.

3. La resa di conto deve essere trasmessa all'Ente in originale, debitamente timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale del Concessionario, secondo le disposizioni dell'Art. 233 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

4. Alla resa di conto vanno allegati:

a) Copie dei registri delle riscossioni vidimati.

b) Copie delle rispettive quietanze di versamento.

c) Copie degli atti relativi alle eventuali azioni di riscossione coattiva intraprese ed elenco delle procedure avviate o da avviare.

d) File in formato Excel editabile non protetto, memorizzato su supporto elettronico e contenente la banca-dati dei contribuenti aggiornata alla data corrente.

Il file deve essere strutturato sulla base di una griglia le cui righe sono formate dalle posizioni relative a ciascun singolo contribuente mentre le colonne contengono le rispettive informazioni ad esso associate: dati identificativi del soggetto; importo versato (distinto per imposta); eventuali sanzioni ed interessi (indicati separatamente); importo della riscossione; estremi della riscossione; aggio in termini percentuali; porzione di competenza dell'Ente; estremi del versamento in Tesoreria; porzione di competenza del Concessionario (corrispondente all'aggio in termini assoluti); eventuali elementi o informazioni integrative ritenute utili per chiarire la situazione relativa alla specifica posizione.

5. Su richiesta dell'Ente il Concessionario è tenuto a ripresentare in qualunque momento la documentazione e gli allegati sopra elencati, nonché a fornire documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste ai fini delle verifiche sulla resa di conto, anche relativamente ad esercizi passati.

Art. 9 – Obblighi del Concessionario

1. Tutti i servizi riguardanti la concessione oggetto del presente atto sono da considerarsi a tutti gli effetti servizi pubblici e per nessuna ragione essi possono essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'Art. 1218 CC.

2. Il Concessionario è tenuto in particolare a:

a) Gestire le attività di front-office con l'obbligo di mettere a disposizione dell'utenza almeno uno sportello di apertura nel territorio comunale e che garantisca almeno 2 giorni a settimana con orario di ricevimento includente la fascia mattutina ed almeno un giorno a settimana (diverso dai precedenti) con orario di ricevimento includente la fascia pomeridiana:

- Ricezione delle dichiarazioni iniziali, quelle di proroga e le disdette.

- Fornitura di informazioni ed assistenza ai contribuenti ed al pubblico, sia di persona che mediante telefono o posta elettronica, nel rispetto della L. 241/1990 in ambito di procedimento amministrativo ed accesso agli atti; L. 212/2000 relativa ai diritti del contribuente; DPR 445/2000 in ambito di documentazione amministrativa.
 - Ricezione di istanze di riesame, reclami, segnalazioni...
 - Messa a disposizione dei richiedenti dei regolamenti comunali, delle tariffe vigenti dei servizi, dell'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed del registro cronologico delle commissioni, nonché dei moduli di denuncia di pagamento ed ogni altro documento o informazione ritenuti utili per il buon andamento del servizio.
 - Ogni altra attività necessaria a garantire il front-office.
- b) Gestire le attività di back-office, avendo facoltà di accentrare, per esigenze meccanografiche ed amministrative, le attività di predisposizione della modulistica ed elaborazione dei dati presso la propria sede principale oppure presso un'agenzia di zona:
- Predisposizione a proprie spese della modulistica necessaria alla gestione dei servizi oggetto della concessione, secondo le indicazioni generali eventualmente fornite dall'Ente ed apportandovi i necessari aggiornamenti o modifiche per adeguarla alle eventuali variazioni normative.
 - Creazione di un archivio dei contribuenti secondo quanto indicato dall'Art. 8 del presente atto, tenendolo aggiornato con tutte le informazioni relative ai dati anagrafici del soggetto, all'ubicazione ed alle dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari, all'ammontare dell'imposta dovuta, agli estremi dei versamenti effettuati relativamente sia ai tributi annui che a quelli minori.
 - Invio agli utenti interessati dell'apposito avviso di scadenza in cui sono indicati gli elementi identificativi: fattispecie imponibile, tariffa, importo dovuto, modalità di pagamento, recapiti del concessionario, orario di apertura al pubblico...
 - Impiego esclusivamente di registri, bollettari... di riscossione vidimati dall'Ente.
 - Designazione dei soggetti che, all'interno del proprio organico, operano come funzionari e risultano legittimati alla sottoscrizione dei provvedimenti relativi all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso, ai rimborsi.
 - Svolgimento della riscossione volontaria e coattiva di imposte, tasse, sanzioni, interessi e recupero spese di notifica tramite gli strumenti di recupero individuati dalla legge, in applicazione dell'Art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e tenuto conto di quanto previsto dalla L. 265/2002, facendosi interamente carico di ogni onere conseguente alle procedure esecutive, anche dopo la scadenza della concessione, relativamente agli atti di accertamento e/o rettifica.
 - Conservazione presso la propria sede la documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione per un periodo non inferiore al termine minimo prescritto dalla legge per ciascuna tipologia di atto, obbligandosi ad esibirla e consegnarla su semplice richiesta da parte dell'Ente

oppure da parte della Corte dei Conti in qualità di organo di controllo successivo previsto dall'Art. 93 D.Lgs. 267/2000.

- Ogni altra attività necessaria a garantire il back-office.
- c) Gestire le attività oggetto della concessione sull'intero territorio di competenza comunale assicurando efficacia, efficienza e perfetta esecuzione dei servizi:
- Applicazione delle tariffe deliberate dall'Ente ed in generale di tutti i provvedimenti comunali inerenti i servizi affidati.
 - Astensione dalla riscossione di altri diritti o rimborsi spese oltre quelli previsti in tariffa, salvo che si tratti di compensi e rimborsi per servizi non previsti da norme di legge e purchè resi nell'esclusivo interesse dell'utente e di cui lo stesso abbia inteso usufruire, quali in occasione dell'emissione dei preavvisi di scadenza.
 - Svolgimento delle attività di accertamento attraverso il controllo delle pubblicità permanenti ed in particolare delle insegne di esercizio esistenti, anche al fine del riscontro delle esenzioni richieste dagli utenti a seguito di modifiche apportate al numero e/o alla superficie delle insegne stesse.
 - Esecuzione del servizio di affissione nell'intero territorio comunale con puntualità, regolarità e decoro ed apposizione sulle affissioni del timbro a calendario ben visibile, indicante l'ultimo giorno di esposizione al pubblico.
 - Copertura dei manifesti affissi dopo la scadenza dell'esposizione con nuovi manifesti oppure con fogli bianchi. Copertura dei manifesti affissi abusivamente dopo il tempo strettamente necessario all'elevazione dei verbali di contravvenzione da parte della Polizia Locale.
 - Garanzia dell'esecuzione delle affissioni d'urgenza, anche notturne e festive, dietro espressa richiesta del committente e previa corresponsione delle maggiorazioni di tariffa previste dall'Art. 22 comma 9 del D.Lgs. 507/1993, calcolate singolarmente per ciascuna affissione indipendentemente dal committente che può anche essere unico, a compensazione delle spese straordinarie legate alla reperibilità del personale ed all'impiego dello stesso in orari al di fuori del normale orario di servizio.
 - Garanzia dell'esecuzione delle affissioni obbligatorie e in esenzione ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 507/1993, applicando le riduzioni previste dall'Art. 20 del predetto decreto ed eseguendo le affissioni dei manifesti istituzionali negli impianti all'uopo riservati e nel numero e nella percentuale stabilita nel piano generale degli impianti di cui all'Art. 3 del predetto decreto.
 - Ogni altra attività necessaria a garantire il regolare e corretto svolgimento delle procedure.
- d) Gestione del contenzioso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992:
- Ricezione degli eventuali ricorsi dei contribuenti.
 - Fornitura di indicazioni ed assistenza preliminari finalizzati a dirimere la questione prima che essa arrivi all'autorità giudiziaria, avviando le necessarie attività per la rettifica di eventuali errori.
 - Cura del contenzioso in tutte le sue fasi e gradi, con ogni relativa e conseguente spesa a proprio carico.
- e) Tenuta dei rapporti con l'Ente:

- Sottoposizione a tutti i controlli amministrativi e tecnici che l'Ente riterrà di eseguire o far eseguire (sia sulla documentazione che presso la sede del Concessionario) e fornire tutte le notizie ed i dati eventualmente richiesti.
 - Collaborazione e consulenza, se richiesto dall'Ente, durante le attività preliminari all'approvazione di modifiche ai Regolamenti o alle delibere di natura tariffaria in ambito di tributi minori.
 - Collaborazione e coordinamento, se richiesto dall'Ente, con gli Uffici tecnici ai fini delle verifiche riguardanti lo stato di funzionalità degli impianti affissionistici ubicati nel territorio comunale.
 - Versamenti secondo quanto previsto dall'Art. 5 del presente atto.
 - Puntuale e corretta predisposizione della resa di conto e dei suoi allegati secondo quanto previsto dall'Art. 8 del presente atto.
- f) Adempimenti nei confronti del proprio personale:
- Garanzia diretta del rispetto delle norme di cui al D.Lgs 81/2008 in ambito di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché degli eventuali danni a cose e/o persone arrecati durante l'esecuzione dei servizi oggetto della concessione.

Art. 10 – Impianti di pubblica affissione

1. Il Concessionario prende in consegna gli impianti affissionistici esistenti alla data di sottoscrizione del verbale di consegna e nello stato in cui si trovano a tale data. Entro 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione il Concessionario è tenuto ad eseguire la ricognizione degli impianti e l'eventuale revisione necessaria a garantire il decoro e la piena sicurezza, previa presentazione di un progetto descrittivo in relazione alle eventuali mutate esigenze del servizio, alle richieste del mercato ed alle richieste dell'Ente stesso, secondo l'Art. 24 comma 5-bis del D.Lgs. 507/1993.

2. Gli impianti dovranno essere costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza da parte del Concessionario, che dovrà provvedere a propria cura e spesa alla manutenzione ed alla sostituzione di deteriorati o inutilizzabili, riconosciuti come tali anche a seguito di verifiche o sopralluoghi tecnici volta per volta effettuati dagli uffici competenti.

3. Qualora l'Ente riscontrasse una condizione di non perfetta efficienza o deterioramento di alcuni impianti, l'ufficio che ha effettuato la verifica o il sopralluogo tecnico segnalerà questa situazione al Concessionario che dovrà provvedere alla manutenzione o sostituzione entro 15 gg, al termine dei quali verrà effettuato un nuovo sopralluogo tecnico volto a verificare il ripristino della funzionalità degli impianti.

In caso di inadempimento e su segnalazione dell'ufficio competente al sopralluogo tecnico l'Ente provvederà autonomamente alle attività di manutenzione o sostituzione con successivo addebito delle spese al Concessionario e con eventuale prelievo dell'importo dalla cauzione, applicando poi la penale di cui all'Art. 11 del presente atto.

4. Fanno carico al Concessionario, sia per gli impianti già installati che per quelli di nuova installazione, gli eventuali canoni richiesti da privati o terzi per l'occupazione di facciate o altri spazi di proprietà privata sui

quali gli impianti siano installati, fatta eccezione per quelli installati sugli edifici di proprietà comunale o insistenti sul suolo pubblico che sono da considerarsi esenti dal pagamento di canone o tassa.

5. Alla scadenza del contratto o alla data di eventuale cessazione anticipata della concessione l'Ente ha il diritto di rilevare, previo indennizzo al Concessionario cessato, gli impianti immessi in servizio anche in corso di gestione e non ammortizzati, tenuto conto del periodo di utilizzo e ponendo, ove lo ritenga, il relativo onere del rimborso a carico del subentrante nella gestione del servizio.

A tal fine il Concessionario, previo eventuale sopralluogo condotto congiuntamente con l'Ente tramite i propri Uffici tecnici, redige apposito verbale sulla consistenza e lo stato degli impianti.

A discrezione dell'Ente, l'indennizzo può essere costituito dall'importo corrispondente alle quote non ammortizzate del costo delle attrezzature poste in opera oppure dal valore di mercato delle medesime nello stato di uso in cui si trovano al momento della cessazione della concessione.

Art. 11 – Penalità

1. in caso di inadempimenti del Concessionario che possono incidere su regolarità, tempestività, efficienza ed efficacia delle attività legate allo svolgimento dei servizi, l'Ente notifica al Concessionario una comunicazione di accertamento in cui evidenzia le irregolarità riscontrate ed invita a provvedere oppure a fornire dettagliata e motivata giustificazione entro 10 giorni.

2. Decorso il termine del punto precedente senza che il Concessionario abbia posto termine all'irregolarità oppure abbia dettagliatamente e motivatamente giustificato l'irregolarità, l'Ente notifica al Concessionario la formale contestazione di addebito e la comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione della penale, invitandolo poi a conformarsi alle clausole del presente atto pena l'applicazione delle seguenti penalità:

- a) Per la mancata assunzione del servizio alla data stabilita: 3.000,00 euro.
- b) Per mancata attuazione delle verifiche sul territorio: 3.000,00 euro.
- c) Per la mancato intervento di ripristino degli impianti a seguito di segnalazione da parte dell'Ente entro il termine indicato dall'Art. 9 del presente atto: 1.000,00 euro.
- d) Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dalla presente convenzione, alle disposizioni impartite dal Comune o previste dai regolamenti o in caso di negligenza nell'esecuzione dei servizi o di mancato rispetto degli impegni assunti: 1.000,00 euro.

3. Entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione il Concessionario notifica all'Ente le proprie ragioni e difese ed entro i successivi 10 giorni l'Ente notifica al Concessionario il provvedimento di archiviazione oppure quello di irrogazione della penale.

4. Sono fatti salvi eventuali diversi termini del procedimento.

5. Ferma restando l'applicazione della penale, qualora il concessionario non risolva l'infrazione contestatagli nel termine stabilito, l'Ente potrà provvedere all'esecuzione del servizio con successivo addebito al concessionario delle spese sostenute e con eventuale prelievo dell'importo dal deposito cauzionale, che dovrà essere reintegrato dal concessionario entro i successivi 30 giorni.

6. Il concessionario deve procedere al pagamento della penale entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento. Qualora il Concessionario, entro tale termine, non effettui il pagamento, l'ammontare delle penali sarà prelevato dalla cauzione.

7. Rimane ferma la disciplina della decadenza dalla concessione stabilita per le ipotesi di cancellazione dall'albo di cui all'Art. 11 del DM Finanze n. 289/2000.

Art. 12 – Adempimenti alla scadenza

1. Alla scadenza contrattuale il Concessionario:

- a) Deve consegnare all'Ente gli atti e gli archivi relativi alla gestione effettuata e l'elenco delle procedure avviate o da avviare.
- b) Non può emettere atti che non siano relativi al necessario seguito di procedure già avviate prima della scadenza.

Su espressa e motivata richiesta del Concessionario l'Ente può tuttavia concedere la gestione stralcio per atti di accertamento e/o rettifica da rimettere dopo la scadenza naturale.

- c) Deve predisporre e sottoscrivere un verbale di consegna in cui sono dettagliatamente riportati l'andamento economico-finanziario della gestione e lo stato e la consistenza degli impianti affissionistici, che pertanto sono resi nello stato in cui si trovano ed alla data di sottoscrizione. Contestualmente alla consegna degli impianti sono tra l'altro resi archivi e banche-dati utilizzate durante il periodo di gestione. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva tale verbale dovrà essere sottoscritto dal nuovo Concessionario, che mediante tale documento prende di fatto in consegna la gestione del servizio dalla data di sottoscrizione ed una copia dovrà essere inviata all'Ente per essere acquisita agli atti d'ufficio.

Art. 13 – Decadenza e risoluzione del contratto

1. L'Ente potrà dichiarare la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Art. 1456 CC nelle ipotesi di seguito elencate, fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali danni da parte del Concessionario:

- a) Cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli EELL di cui all'Art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e DM Finanze 289/2000.
- b) Mancanza o perdita dei requisiti generali di cui all'Art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
- c) Stato di insolvenza, commissione di frodi o avvio di procedimenti penali per reati commessi durante lo svolgimento delle attività legate al servizio.

- d) Gravi irregolarità nella gestione del servizio o comunque abituale deficienza o negligenza, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o contestate siano ad insindacabile giudizio dell'Ente ritenute tali da compromettere il servizio.
 - e) Mancato versamento o mancato reintegro della cauzione di cui all'Art. 6 del presente atto.
 - f) Mancato allestimento della sede provvisoria o definitiva di cui all'Art. 9 comma 2 del presente atto.
 - g) Inadempimenti nel versamento delle somme dovute all'Ente di cui all'Art. 5 comma 6 del presente atto.
 - h) Mancata applicazione, se ed in quanto applicabile al presente atto, delle disposizioni di cui all'Art. 3 L. 136/2010 in materia di antimafia.
2. Per ogni altra inadempienza qui non contemplata si fa riferimento alle norme del CC.
3. Il concessionario decaduto deve cessare immediatamente dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di liquidazione, accertamento e riscossione, mentre l'Ente adotta opportune misure di informazione agli utenti a non effettuare pagamenti al Concessionario decaduto e procede all'acquisizione di tutta la documentazione, archivi, banche-dati, prospetti... cartacei ed elettronici inerenti la gestione.
4. L'Ente procede inoltre all'incameramento del deposito cauzionale o si rivale mediante trattenuta sui crediti del Concessionario, fatta salva ogni altra azione ritenuta opportuna a tutela dei propri interessi o ai fini del risarcimento dei danni subiti.
5. L'Ente provvede infine ad interpellare progressivamente i soggetti interessati dall'originaria procedura di gara ai fini della stipula di una nuova concessione.

Art. 14 – Adeguamenti e variazioni

1. Ai sensi dell'Art. 115 del D.Lgs. 163/2006 le condizioni economiche dell'aggio e del minimo garantito di cui all'Art. 4 della presente convenzione possono essere oggetto di adeguamento a favore dell'una o dell'altra parte in conformità alle norme vigenti.
- L'adeguamento è apportabile su espressa richiesta del Concessionario ovvero d'ufficio sulla base della variazione media dell'indice ISTAT valido per i prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) e riferito all'anno precedente, qualora tale variazione porti ad una variazione del valore dell'affidamento (così come inteso dall'Art. 19 del presente atto) eccedente il 10% del valore attuale in favore dell'una o dell'altra parte.
2. L'adeguamento è altresì apportabile in caso di variazioni tariffarie o regolamentari deliberate dall'Amministrazione comunale o disposte per legge ed eccedenti il 10%, incidendo pertanto
3. Ai sensi dell'Art. 1664 CC è riconosciuta la revisione delle condizioni economiche originarie da circostanze imprevedibili che incidano oltre il 10% sull'equilibrio contrattuale fra la prestazione e corrispettivo, previo espresso riconoscimento di tale situazione di squilibrio da entrambe le parti ed individuazione delle nuove condizioni.

Art. 15 – Riscossione di altre entrate

Nel corso dell'esecuzione della concessione L'Ente ha facoltà di avvalersi del Concessionario per l'affidamento della riscossione di altre entrate comunali e le relative attività propedeutiche, connesse o consequenziali, previa rinegoziazione delle condizioni ai sensi dell'Art. 10 comma 2 L 448/2001.

In questo caso viene meno il diritto del Concessionario sull'aggio relativamente ai trasferimenti dello Stato.

Art. 16 – Riservatezza dei dati

1. Ai sensi della del D.Lgs. 196/2003 il Concessionario deve garantire la massima riservatezza e potrà trattare i dati di cui verrà in possesso al solo fine di poter effettuare le prestazioni relative alle attività oggetto della concessione e fino all'avvenuto recupero delle somme di propria spettanza.

2. Alla scadenza contrattuale il concessionario deve cessare dall'utilizzo dei dati raccolti, che dovranno pertanto essere trasmessi all'Ente in formato elettronico editabile e nella loro versione più recentemente aggiornata.

Art. 17 – Comunicazioni

1. Le comunicazioni tra Ente e Concessionario e l'invio di documenti ed informazioni dovranno preferibilmente avvenire utilizzando canali telematici ed in particolare gli indirizzi E-mail oppure (per le comunicazioni da assimilare allo strumento della posta raccomandata) quelli di posta elettronica certificata (PEC) messi reciprocamente a disposizione.

2. Sono esclusi dall'invio telematico i documenti per i quali è richiesta la forma cartacea con apposizione di timbri e firme in originale, come la resa di conto da trasmettere alla competente sezione della Corte dei Conti.

3. Ai fini del presente atto per notifica si intende la trasmissione a mezzo posta raccomandata oppure quella telematica via posta elettronica certificata (PEC): ai fini del conteggio dei termini, in caso di invio per posta raccomandata farà fede al ricevuta di ritorno mentre in caso di invio telematico per PEC farà fede l'apposita ricevuta di consegna prodotta dal sistema informatico subito dopo l'invio.

4. Il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso il Comune di _____ (____) e di fare capo ai seguenti contatti, impegnandosi a comunicare all'Ente eventuali loro variazioni intercorse durante il periodo di affidamento:

- Posta ordinaria: Comune di _____ (____) Via/Piazza _____ n. _____
- E-Mail: _____
- PEC: _____
- Tel: _____
- Fax: _____

Art. 18 – Controversie

1. Per ogni eventuale controversia relativa al presente atto che dovesse insorgere tra le parti sia durante che dopo l'esecuzione dei servizi è riconosciuta la competenza del Foro nella cui giurisdizione territoriale è compreso il Comune di Pontina.

Art. 19 – Valore della convenzione e spese

1. Si dichiara che il presente atto ha un valore stimato determinato sulla base dell'applicazione della percentuale d'aggio a base d'asta all'ammontare medio stimato delle riscossioni, ponderato con la durata della concessione espressa in anni.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario.
3. Ai sensi della L 136/2010, tutti i pagamenti effettuati dal Concessionario per effetto della stipula del presente atto saranno sottoposti alle misure in ambito di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato sono richiamate tutte le norme di legge di cui al Capo I del D.Lgs. 507/1993, quelle dei vigenti Regolamenti comunali in ambito di tariffe ed imposte, quelle del DM Finanze 26 aprile 1994 nonché tutte le altre norme vigenti in materia.

Pontina, ___ / ___ /2014

Per il Comune di Pontinia

Il Responsabile del servizio finanziario

Per la società _____

Il Rappresentante legale

Il presente atto non richiede obbligo di registrazione ai sensi dell'Art. 5 della Tabella indicata dall'Art. 7 DPR 131/1986.